

# Dichiarazione precompilata e spese sanitarie: invio dati entro il 31 gennaio 2017

di Celeste Vivenzi

## Premessa generale

Come noto, l'art. 3 c. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 ha stabilito che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i relativi dati entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di "sostenimento" della spesa per permettere all'Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato dei contribuenti.

Il Ministero delle Finanze, **col DM 01/09/2016 pubblicato in G.U. n. 214 del 13/09/2016**, ha comunicato i nominativi dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie ed ha stabilito le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini IRPEF utili al fine della compilazione della dichiarazione dei **modelli 730 e UNICO PF precompilati**.

Con provvedimento del **25 gennaio 2017, prot. n. 17731**, l'Agenzia delle Entrate ha esteso i termini per l'invio, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati concernenti le spese sanitarie e i rimborsi, effettuati nel corso dell'anno 2016, afferenti a prestazioni non erogate ovvero erogate solamente in via parziale alla data del 9 febbraio 2017 (la scadenza originaria era fissata per il 31 gennaio 2016).

L'Agenzia ha prorogato anche i termini per consentire ai contribuenti di comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata e l'opposizione deve essere esplicitata con le seguenti modalità:

- a) i contribuenti che intendono opporsi devono trasmettere il relativo modello di comunicazione entro il 31 gennaio 2017 direttamente all'Agenzia delle Entrate;
- b) accedere a far data dal 10 febbraio al 9 marzo 2017, direttamente all'area autenticata del sito internet del Sistema Tessera Sanitaria ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)) per mezzo della tessera sanitaria oppure delle credenziali Fisconline rilasciate

dall'Agenzia stessa;

c) l'Agenzia ha specificato che dal 2018, l'opposizione può essere esercitata nel periodo compreso tra l'1 e il 28 febbraio dell'annualità successiva al periodo d'imposta di riferimento.

**Nota:** per la comunicazione dell'annualità 2017 è prevista, in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali, l'esclusione dallo spesometro trimestrale solo per i contribuenti obbligati all'invio dei dati al sistema TS indicati nel DM 1/09/2016 e rimane invece l'obbligo di invio dello spesometro trimestrale per i soggetti già obbligati dal 2015 alla comunicazione dei dati al sistema TS (**nel caso di specie si tratta evidentemente di un duplice onere**).

### **I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI**

Come disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 175-2014 con decorrenza per l'anno 2015 i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sono i seguenti: farmacie pubbliche e private; aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari medici chirurgici e odontoiatri .

**Nota:** la Legge n. 208-2015 ha poi esteso l'obbligo in questione anche alle strutture autorizzate all'erogazione dei servizi sanitari a cura delle Regioni anche se non accreditate con il SSN.

### **LA NOVITA' DEL DM 1 SETTEMBRE 2016**

Con lo scopo di incrementare i dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione precompilata il DM 01/09/2016, pubblicato in G.U. n. 214 del 13/09/2016, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'obbligo di comunicazione per i seguenti nuovi soggetti (rispetto a quelli previsti per l'annualità 2015): **para-farmacie** abilitate all'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004; iscritti agli Albi professionali degli **psicologi**; iscritti agli Albi professionali degli **infermieri**; iscritti agli Albi professionali delle **ostetriche/i**; iscritti agli Albi

## SISTEMA TESSERA SANITARIA

professionali dei **tecnici sanitari di radiologia** medica; esercenti l'**arte sanitaria ausiliaria di ottico**, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui al D.Lgs. n. 46/97; iscritti agli **Albi professionali dei veterinari**, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche relative agli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (sono escluse le prestazioni rese nei confronti di animali non da compagnia come ad esempio i bovini).

**Nota: soggetti esclusi** sono esclusi i “*paramedici*” (professionisti che operano nell’ambito delle “*prestazioni ausiliarie della professione sanitaria*”, che non possono definirsi “*medici*”) che non figurano nell’elenco del DM 1/09/2016 (fisioterapisti, logopedisti, podologi, odontotecnici, puericultrice, dietista, negozi di sanitari...; i medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali).

### I TERMINI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia, i soggetti sopraindicati, devono inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. c, del TUIR, al Sistema tessera sanitaria.

Le spese di cui sopra sono da comunicare, **secondo il principio di cassa**, relativamente **all'annualità 2016 entro la data ultima del 31 gennaio 2017**.

**Nota:** i dati di spesa possono essere trasmessi attraverso il sito **www.sistemats.it** tramite apposita applicazione; tramite invio di ogni singola spesa con web service e tramite l'invio di un file Xml con tutte le spese.

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il **criterio di cassa e** i dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente e pertanto, **nel caso di fattura emessa nell’anno 2016**, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.

L’art. 3 del DM 31/07/15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente,

quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: **“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”**.

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS, l'emissione di un numero di protocollo che viene restituito come attestazione dell'invio. La trasmissione dei dati può avvenire anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi quali per esempio il proprio commercialista di riferimento.

I dati da comunicare sono i seguenti: tipologia di spesa (con appositi codici), dati identificativi del documento fiscale (numero dello scontrino o della fattura), data di pagamento, tipo di operazione, Codice fiscale del cittadino rilevato dalla Tessera Sanitaria).

**Nota:** per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS è comunque possibile procedere alla comunicazione anche in tempi diversi (mensili o trimestrali) purché nel rispetto della scadenza del **31 gennaio 2017**.

Il Provvedimento del 15/09/2016 ha definito le modalità tecniche di utilizzo dei dati trasmessi dai nuovi soggetti obbligati dal 2016 estendendo ai nuovi soggetti le regole per la trasmissione nel 2015. Restano escluse dall'obbligo le seguenti categorie: podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista; educatore professionale, audiometrista, igienista dentale, dietista, odontotecnico, masso-fisioterapista.

**TABELLA DEI CODICI PIU' IMPORTANTI DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE (Allegati A - DM 2/08/2016 e 31/07/2015 )**

<b>MEDICI CHIRURGHI ODONTOLATRI</b>	<b>E</b>	Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica. - Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. - Prestazione chirurgica: <b>CODICE SR</b>
<b>PSICOLOGI, INFERMIERI, OSTETRICHE, TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA</b>		Prestazioni sanitarie in genere: <b>CODICE SP</b>
<b>VETERINARI</b>		- Farmaco per uso veterinario: <b>ODICE FV</b> - Spese veterinari: <b>CODICE SV</b>
<b>PARAFARMACIE</b>		- Farmaco, anche omeopatico: <b>CODICE FC</b> -Farmaco per uso veterinario: <b>CODICE FV</b> -Protesica e integrativa: <b>CODICE PI</b>
<b>OTTICI</b>		- Dispositivi medici con marcatura CE: <b>CODICE AD</b> - Altre spese sanitarie (es: visite): <b>CODICE AA</b>

**Nota: medici odontoiatri** - col codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.

**Per casistiche particolari è utile consultare le FAQ presenti sul portale tessera sanitaria.**

**ASPETTI SANZIONATORI**

In caso di mancata applicazione dell'obbligo, l'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 158/2015 prevede una **sanzione di 100 euro** per ogni comunicazione, con un tetto massimo **di 50mila euro** (se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro).

In caso di errori, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione (**non si applicano sanzioni nel primo anno di assolvimento dell'obbligo se l'errore non determina una indebita detrazione/deduzione nel 730 precompilato**).

27 gennaio 2017

**CELESTE VIVENZI**